

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 09/09/2024

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio mensile - stipulato in data 23 gennaio 2020 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio del debito residuo emesso in data 29 febbraio 2024 - insoddisfatto dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro rivendica il proprio diritto al rimborso degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione e non maturati, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente rilevando che il contratto di cui si verte, stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti, prevede - al netto degli interessi per la dilazione - unicamente l'applicazione di costi a maturazione istantanea non ripetibili. Ciò nonostante, in riscontro al reclamo, il resistente afferma di aver proposto all'istante, a meri fini transattivi, un accordo avente ad oggetto la retrocessione dell'importo di € 186,76 a titolo di spese di istruttoria rimasto privo di riscontro. Con riferimento ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi intermediari del credito - ai quali il cliente si è rivolto per usufruire di un servizio prodromico alla concessione del finanziamento - la resistente eccepisce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'inapplicabilità dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-383/18, *Lexitor*) sul rilievo che il giudice europeo non avrebbe affrontato la specifica tematica dei corrispettivi devoluti ad agenti e mediatori, sicchè l'eventuale rimborso comporterebbe "un indebito arricchimento del consumatore". Pertanto l'intermediario conclude chiedendo al Collegio la declaratoria di rigetto del ricorso ritenuto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente invoca l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del prestito anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente pattuito, ex art. 125 sexies, TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) relativamente ai costi recurring, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor").

Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova ulteriore conferma nell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: euro 495,00 a titolo di spese di istruttoria, al lordo di € 16,00 per oneri erariali (art. IV, lett. A); 4.583,04 a titolo di provvigione dovuta all'intermediario del credito (art. IV, lett. B).

Dal tenore delle clausole determinative delle menzionate componenti di spesa si evince la chiara natura up front di detti oneri dovuti in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto, come tali non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 378/2024, 5786/2023). Di conseguenza, alla stregua dei citati principi normativi ed ermeneutici, al netto degli oneri erariali irripetibili (art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata dei costi up-front reclamati, nei limiti di euro 1.966,00 (importo arrotondato), la cui quantificazione – eseguita tenendo conto del periodo di ammortamento non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 complessive) e applicando, in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto, il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – trova riscontro, con dettaglio di voci, nella seguente tabella:

Riduzione costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB						
Descrizione	Importo (a)	Criterio di calcolo selezionato	% di rimborso (b)	Importo da rimborsare c=(b*a)	Rimborso già riconosciuto (d)	Importo dovuto secondo criteri selezionati e=(c-d)
Interessi corrispettivi	9.812,43 €	- €	0,00%	0,00 €		0,00 €
spese di istruttoria	479,00 €	Curva degli interessi	38,84%	186,05 €		186,05 €
provvigioni	4.583,04 €	Curva degli interessi	38,84%	1.780,08 €		1.780,08 €
oneri erariali	16,00 €	Non rimborsabile				

Quota da rimborsare a titolo di interessi [A]	- €	Rate complessive	120
Quota da rimborsare a titolo di oneri accessori [B]	1.966,13 €	Rate scadute	48
Totale da rimborsare secondo criteri di calcolo C=(A+B)	1.966,13 €	TIE costo ammortizzato	5,87%
Importo già rimborsato [D]	- €		
Rimborso ancora dovuto secondo criteri selezionati E=(C-D)	1.966,13 €		

Totale rimborsabile secondo criterio residuale [floor]	2.222,36 €
--	------------

Criterio residuale: applicazione criterio del costo ammortizzato a tutti gli oneri accessori, esclusi quelli non rimborsabili

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.966,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI